

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2862</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIOVANARDI, D'ONOFRIO, IANNUZZI, BACCARINI, GUALCO,  
PIER FERDINANDO CASINI, LUIGI RINALDI, TORCHIO, CARLI,  
ZAMBON, VITI, CASTELLOTTI, FRANCESCO FERRARI, BERNI**

Norme in materia di sospensione e decadenza dalla carica  
dei membri del Parlamento

*Presentata il 1° luglio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con questo provvedimento legislativo si intende estendere a deputati e senatori la disciplina già prevista per i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali per quanto riguarda la sospensione e la decadenza dalla carica a seguito di condanne irrogate per gravi reati.

Com'è noto infatti l'alto numero di avvisi di garanzia che ha interessato deputati e senatori in carica è motivo di campagne di stampa atte a delegittimare nel suo complesso l'intero Parlamento.

Se infatti da un lato la Costituzione (articolo 27, secondo comma) sancisce la non colpevolezza dell'indiziato di reato sino a sentenza di condanna passata in giudicato, dall'altro la presenza di un alto numero di « indagati » getta ombre inquietanti sul prestigio dell'istituzione

parlamentare, anche se è ragionevole prevedere che molte vicende giudiziarie si concluderanno con il proscioglimento degli indagati.

Con questa proposta si prevede allora che per determinati gravi reati, quelli in sostanza collegati a « tangentopoli » ed agli intrecci tra politica e criminalità organizzata, si arrivi alla sospensione dall'incarico parlamentare in caso di condanna anche di primo grado e alla decadenza in caso di condanna definitiva.

Si creeranno così le condizioni per rendere vana ogni polemica sul ruolo degli inquisiti nell'attività parlamentare, perché:

1) se semplicemente indagati nessuno può contestare loro il pieno diritto di partecipare ai lavori;

2) se condannati sia pure in primo grado la loro sospensione dall'incarico depura i provvedimenti legislativi dal sospetto di inquinamenti strumentali e può persino modificare i rapporti di forza fra maggioranza e opposizione se i sospesi non intendono spontaneamente dimettersi dall'incarico, costituendo così deterrente di grande efficacia per indurre le forze politiche ad una rigorosa selezione delle candidature;

3) se condannati con sentenza passata in giudicato, e quindi certamente colpevoli, è automatica la loro uscita di scena.

La proposta in questione, unitamente alla revisione in corso dell'articolo 68 della Costituzione, renderà più trasparente e credibile il rapporto tra elettori ed eletti, in questa legislatura e nelle prossime, che nulla esclude non debbano confrontarsi con analoghi problemi di legittimazione.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

## ART. 1.

1. Sono immediatamente sospesi dalla carica dal Presidente della Camera di appartenenza i deputati e i senatori che:

a) riportino condanne, anche non definitive, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) riportano condanne, anche non definitive, per i delitti previsti dagli articoli 314 (*peculato*), 316 (*peculato mediante profitto dell'errore altrui*), 316-bis (*malversazione a danno dello Stato*), 317 (*concussione*), 318 (*corruzione per un atto d'ufficio*), 319 (*corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*), 319-ter (*corruzione in atti giudiziari*), 320 (*corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*) del codice penale.

## ART. 2.

1. La sospensione di cui all'articolo 1 cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione.

ART. 3.

1. I membri del Parlamento decadono dal mandato dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i delitti previsti dall'articolo 1.